

## **DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 1 DEL 20/01/2017**

**Oggetto: Accordo tra ATI n. 1 e ATI n. 3 ai sensi dell'art. 15 comma 4 della L.R. 13 maggio 2009, n. 11.**

### **IL PRESIDENTE DELL'ATI 3**

#### **PREMESSO** che:

- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Umbria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 301 del 5 maggio 2009, stabilisce che “... *la fase di smaltimento finale dei rifiuti ha carattere sovra A.T.I.; gli impianti di trattamento termico e di discarica hanno pertanto bacino di interesse regionale*” ed aggiunge che “... *la Giunta regionale assicura il coordinamento e la collaborazione fra gli A.T.I.*”;
- l'art. 15 comma 4 della L.R. 13 maggio 2009, n. 11, avente ad oggetto “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate” prevede che “... *per specifiche esigenze legate alla gestione dei rifiuti gli A.T.I. possono sottoscrivere accordi per il trattamento e lo smaltimento presso gli impianti (anche degli altri A.T.I.) che abbiano adeguata disponibilità*”;

#### **TENUTO CONTO** che:

- in vista dell'imminente esaurimento della capacità residua della discarica di S. Orsola, facendo seguito alla Deliberazione presidenziale ATI3 n. 8 del 05/11/2014, è stato sottoscritto specifico accordo interATI tra l'ATI1 e l'ATI3 per l'utilizzo della discarica di Belladanza ai fini dello smaltimento dei rifiuti dell'ATI3, la cui tariffa di conferimento è stata definita di comune accordo e secondo le disposizioni di legge e del Piano Regionale dei Rifiuti tra il gestore dell'impianto di Belladanza e l'ATI n. 3;
- il presente accordo è stato rinnovato, senza soluzione di continuità, con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATI3 n. 7 del 11/05/2016 e contestualmente con apposito atto dell'ATI1 fino al 30/06/2017;

**PRESO ATTO** delle note del Gestore VUS S.p.A. pervenuteci in data 18-19-20/01/2017 con le quali si evidenziava:

- la necessità, in ottica AURI, di sviluppare una forte collaborazione in primo luogo tra i Gestori pubblici del territorio regionale, quale condizione indispensabile di

rafforzamento del pubblico servizio nella prospettiva di integrazione delle gestioni;

- la proposta di poter interagire tramite un accordo condiviso dei flussi dei rifiuti (sia in entrata che in uscita) che eviti, sia al territorio dell'ATI1 che dell'ATI3, le criticità connesse alla chiusura di Borgo Giglione e le ulteriori criticità che potrebbero interessare gli altri impianti dell'ATI2;
- l'accoglimento da parte della VUS S.p.A. della proposta della Sogepu (società pubblica), a rafforzamento della avviata collaborazione fra i due territori, che si colloca pienamente nell'ambito dell'accordo ATI1-ATI3 già sottoscritto e in corso di validità;
- la richiesta della VUS S.p.A. di prorogare ulteriormente l'accordo attuale (scadenza 30/06/2017) dal 01/07/2017 al 30/06/2020, in grado di calmierare i costi del servizio per entrambe le comunità rappresentate dando al contempo una concreta risposta all'ottimizzazione e razionalizzazione della gestione dei flussi di RSU in campo regionale;
- i quantitativi interessati saranno di almeno 10.000 tonn/anno di rifiuto indifferenziato da trattare presso l'impianto di Casone, provenienti dal territorio dell'ATI1, i cui sovvalli saranno comunque riportati presso la discarica di Belladanza, a fronte di circa 20.000 tonn/anno di sovvalli e scarti prodotti dal territorio dell'ATI3 e smaltiti sempre nella medesima discarica;

**RITENUTO NECESSARIO**, per quanto sopra e al fine di ottimizzare le problematiche in ambito regionale, accogliere la richiesta congiunta dei Gestori VUS S.p.A (ATI3) e della Sogepu (ATI1) al fine di scongiurare pesanti problematiche alla gestione dei flussi dei RSU dei due territori e anche in campo regionale;

**ACQUISITO** il parere favorevole di legittimità del Direttore dell'Ente;

**VISTA** la L.R. n. 11/2009;

**VISTA** la L.R. n. 11/2013;

**VISTO** il vigente Piano Regionale dei Rifiuti;

Vista la nota della Regione Umbria – Servizio Rifiuti prot. n. 11853 del 19/01/2017;

**DELIBERA**

- 1) Di prorogare l'accordo tra ATI n. 1 e ATI n. 3, Allegato A) parte integrante della presente deliberazione, fino al 30/06/2020;
- 2) Di stabilire che le tariffe di conferimento saranno definite di comune accordo e secondo le disposizioni di legge e del Piano Regionale dei Rifiuti tra l'ATI n. 1 e ATI n. 3, tramite i relativi Gestori (Sogepu-VUS S.p.A.) e al Direttore tutte le eventuali disposizioni attuative o integrative,
- 3) Di demandare al Presidente la sottoscrizione dell'accordo tra l'ATI n. 1 e l'ATI n. 3 secondo le disposizioni contenute nella presente deliberazione;
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ATI n. 1, alla Regione dell'Umbria-Servizio Rifiuti, alla Sogepu S.p.A. e alla V.U.S. S.p.A.;
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

F.to Il Presidente dell'ATI 3  
Prof. Fabrizio Cardarelli

**Allegato A)**

**ACCORDO DELL'ART. 15 COMMA 4 DELLA L.R. 13 MAGGIO 2009, N. 11  
TRA ATI N. 1 E ATI N. 3**

Richiamata per l'ATI n. 3 la deliberazione del Presidente n.8 del 05/11/2014 e la successiva Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATI3 n. 7 del 11/05/2016;

l'ATI n. 1 e l'ATI n. 3

**STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO**

Premesso quanto già stabilito con l'accordo in corso di validità (scadenza 30/06/2017);

A rafforzamento della avviata collaborazione fra i due territori, che si colloca pienamente nell'ambito dell'accordo ATI1-ATI3 già precedentemente sottoscritto, al fine di calmierare i costi del servizio per entrambe le comunità rappresentate dando al contempo una concreta risposta all'ottimizzazione e razionalizzazione della gestione dei flussi di RSU in campo regionale, l'accordo si intende prorogato fino al 30/06/2020 alle seguenti ulteriori condizioni:

- L'ATI n. 1 rende disponibile la discarica sita in località Belladanza di Città di Castello (PG), per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni che fanno parte dell'ATI n. 3, nella misura massima di 20.000 tonnellate/anno di sovvalli e scarti, nel rispetto delle modalità operative definite in via ordinaria del gestore dell'impianto;
- L'ATI3 rende disponibile l'impianto di Casone – Foligno (PG) per il trattamento e la selezione dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni che fanno parte dell'ATI n. 1 nella misura massima di almeno 10.000 tonn/anno di rifiuto indifferenziato, i cui sovvalli saranno comunque riportati presso la discarica di Belladanza, nel rispetto delle modalità operative definite in via ordinaria del gestore dell'impianto.

Di stabilire che le tariffe di conferimento saranno definite di comune accordo e secondo le disposizioni di legge e del Piano Regionale dei Rifiuti tra l'ATI1 e ATI n. 3, tramite i relativi Gestori (Sogepu-VUS S.p.A.).

Li \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DELL'ATI N. 1 (Luciano Bacchetta) \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DELL'ATI N. 3 (Fabrizio Cardarelli) \_\_\_\_\_